

FEP Campania 2007 - 2013

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.1
“Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”
(rif. giur. art. 29, 30, 31, 32 Reg. CE 1198/2006)

1. Riferimenti normativi

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo Pesca (FEP);
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo Pesca (FEP);
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca approvato dalla Commissione con Decisione CCI2007IT14FPO001 del 19/12/2007;
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con Decisione C(2007)6792 del 19.12.2007;
- Linee d’azione regionali per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura approvato dall’Amministrazione Regionale con D.G.R. n° 942 del 30.05.2008;
- Disposizioni Generali per l’attuazione del FEP Campania 2007-2013;
- Documenti Nazionali: linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Fondo Europeo Pesca, criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti, criteri di selezione per la concessione degli aiuti, schemi di bandi.

2. Dotazione finanziaria

Per l’intero periodo di programmazione la spesa totale prevista per l’attuazione degli interventi di cui alla presente misura è di Meuro 31,324 che mediamente si ripartisce:

- il 30% a carico del FEP;
- il 24% a carico dello Stato;
- il 6% a carico delle Regioni;
- il 40% a carico dei Privati.

3. Finalità, articolazione della misura e tipologie di intervento

La misura intende sostenere gli interventi destinati al rafforzamento della competitività del settore attraverso la:

- A) valorizzazione delle produzioni di qualità dei prodotti freschi e delle produzioni che possono fruire di un'origine protetta;
- B) promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche;
- C) creazione di nuove opportunità occupazionali per ridurre l'impatto socio – economico collegato alle misure di contenimento della flotta;
- D) diversificazione finalizzata a produzioni correlate a positive prospettive di mercato;
- E) applicazione di tecniche che riducano l'impatto sull'ambiente e che siano capaci di garantire il pieno rispetto dei principi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni.

In tale ottica il Programma Operativo Nazionale Pesca articola la misura in quattro sottomisure:

sottomisura 2.1.1: investimenti produttivi nell'acquacoltura;

sottomisura 2.1.2: misure idroambientali;

sottomisura 2.1.3: misure sanitarie;

sottomisura 2.1.4: misure veterinarie.

❖ Sottomisura 2.1.1

La sottomisura 2.1.1. prevede la seguente tipologia d'intervento:

Tipologia: Costruzione ex-novo e/o ampliamento, armamento e ammodernamento di impianti di produzione in mare, in terra ferma, avanotterie volti a:

- potenziare il settore dell'allevamento anche mediante la diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato¹;
- applicare tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente² in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura³;
- sostenere le tradizionali attività dell'acquacoltura⁴ importanti per preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;

¹ "Specie con buone prospettive di mercato": specie per le quali, secondo la tendenza prevista a medio termine, la domanda sarà probabilmente superiore all'offerta (mitili, vongole, ostriche, rombo, pantice, ricciole ed altre specie) elencate alla tabella C.1.1 dell'allegato 3 ai bandi di misura.

² Le tecniche di acquacoltura che si ritiene riducano in modo sostanziale l'impatto negativo sull'ambiente sono l'allevamento off-shore, o in mare aperto, e l'allevamento con ricircolo idrico

³ "normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura": attività di acquacoltura svolte in conformità alla normativa vincolante in materia sanitaria, veterinaria o ambientale.

⁴ "Tradizionali attività di acquacoltura": pratiche consolidate nel tempo, correlate al patrimonio socioculturale di una determinata zona.

- sostenere l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;
- consentire la realizzazione di un punto vendita situato all'interno dell'impianto di produzione, definito "commercio al dettaglio in azienda" in cui il pesce prodotto è venduto direttamente dall'allevatore ai consumatori.

Verrà dato rilievo a tutte le azioni indirizzate alla creazione e al potenziamento delle filiere ittiche attivando investimenti per produzioni che non rischiano di creare capacità di produzione eccedentarie. Gli impianti possono essere destinati sia all'allevamento di organismi acquatici destinati al consumo umano diretto, sotto forma di prodotti alimentari, o ad altri utilizzi, quali mangimi per i pesci di allevamento (ad es. gamberetti di acqua salmastra, Artemia), pesci ornamentali, animali acquatici da ripopolamento o esche vive (policheti).

❖ **Sottomisura 2.1.2**

La sottomisura 2.1.2 prevede la seguente tipologia di intervento:

Tipologia: Concessione di indennità compensativa per l'uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e a migliorare l'ambiente e preservare la natura.

L'indennità può essere concessa per:

- a) la partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- b) l'acquacoltura biologica ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- c) l'acquacoltura sostenibile compatibile con gli specifici vincoli ambientali risultanti dalla designazione di zone Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale tipologia è attivata qualora l'organismo di gestione dell'area SIC e ZPS emetta disposizioni limitanti la specifica attività di allevamento.

❖ **Sottomisura 2.1.3**

La sottomisura 2.1.3 prevede la seguente tipologia di intervento:

Tipologia: Indennità compensative ai molluscoltori per l'arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati.

L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi, dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine, determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

- per più di quattro mesi consecutivi,

o

- qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti.

❖ **Sottomisura 2.1.4**

La sottomisura 2.1.4 prevede la seguente tipologia di intervento:

Tipologia: contribuire a finanziare il controllo e l'eliminazione delle malattie in acquacoltura ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario .

4. Area territoriale di attuazione

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

❖ **Sottomisure 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3:**

Micro, piccole e medie imprese della pesca professionale e dell'acquacoltura, singole o associate, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o imprese, singole o associate, della pesca professionale e dell'acquacoltura non contemplate da

tale decisione e che occupano meno di 750 persone e realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro⁵.

❖ **Sottomisura 2.1.4;**

Saranno stabiliti sulla base dei programmi di eradicazione o delle misure di lotta approvati dalla Commissione Europea.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente misura i soggetti già destinatari di finanziamenti a valere sul POR Campania 2000-2006 o su altri programmi, a sostegno delle imprese, regionali o nazionali, che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi o che non abbiano concluso gli investimenti finanziari entro le scadenze del programma né le imprese che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e attrezzature elencate nella scheda tecnica di misura di cui al paragrafo 11 nei cinque/dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando.

Non possono presentare domanda di aiuto le imprese in difficoltà, ossia quelle imprese che, ai sensi degli orientamenti comunitari, hanno subito perdite tali da determinare la riduzione di oltre la metà del capitale sociale e che la riduzione di oltre un quarto del suddetto capitale sociale è avvenuta nel corso dell'ultimo esercizio.

<i>Capitale sociale</i>			Riduzione % del Capitale sociale al terzultimo esercizio determinatasi negli ultimi due esercizi	Riduzione % del Capitale sociale al terzultimo esercizio determinatasi nell'ultimo esercizio
Terzultimo esercizio	Penultimo esercizio	Ultimo esercizio		
a	b	c	$d = (a-c)/a \cdot 100$	$e = (b-c)/a \cdot 100$

Pertanto, non saranno ammesse a finanziamento le imprese per le quali risulteranno soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

$$d > 50\% \quad e > 25\%$$

⁵ La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

6. Requisiti di ammissibilità

Ai sensi della presente misura, possono beneficiare delle agevolazioni previste le imprese della pesca professionale e dell'acquacoltura in possesso dei seguenti requisiti:

- propongano progetti esecutivi ai sensi del d.lgs 163/06 art.93 comma 5 così come modificato dal d.lgs 113/07, in ogni caso completi di ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta e quant'altro necessario per la realizzazione dell'intervento (sottomisura 2.1.1);
- applichino il CCNL di riferimento, nel caso in cui l'azienda utilizza personale dipendente e l'adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- presentino il piano finanziario degli interventi (sottomisura 2.1.1);
- presentino dichiarazione rilasciata da un Istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adequata al progetto d'investimento (sottomisura 2.1.1);
- presentino, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto (sottomisura 2.1.1);
- si impegnino, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. (sottomisura 2.1.2);
- presentino l'autorizzazione dell'Ente Gestore dell'area protetta nazionale/regionale/provinciale;
- presentino la dichiarazione/provvedimento degli uffici sanitari regionali della sospensione della raccolta per la proliferazione di plancton tossico o per la presenza di plancton contenente biotossine (sottomisura 2.1.3);
- presentino documentazione contabile probante per dimostrare la perdita di reddito dovuta alla sospensione della raccolta dei molluschi per più di quattro mesi consecutivi o che superi il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa, iscritto in bilancio nei tre anni precedenti (o desunto dalla dichiarazione IVA) (sottomisura 2.1.3);
- partecipino ai programmi di eradicazione o alle misure di lotta presentati dallo Stato Membro e approvati dalla Commissione (sottomisura 2.1.4).

7. Compatibilità tra misure e/o azioni

A meno di specifiche condizioni previste dalle altre Misure cofinanziate dal FEP, è consentita la cumulabilità con tutte le rimanenti misure.

La cumulabilità avrà luogo nel rispetto dei limiti di spesa, delle condizioni e dei criteri fissati per l'attuazione delle misure anzidette nei rispettivi bandi.

8. Regime d'incentivazione

Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente misura sono previsti incentivi in forma di contributo in conto capitale.

9. Intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto concesso per la sottomisura 2.1.1 è pari:

- al 60% della spesa massima ammissibile a finanziamento per imprenditori singoli o associati titolari di imprese che, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, sono classificabili come micro, piccole o medie imprese;
- al 30% della spesa massima ammissibile a finanziamento per imprenditori singoli o associati titolari di imprese che occupano meno di 750 addetti o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

L'intensità dell'aiuto concesso per la sottomisura 2.1.2 è pari:

- al 100% come indennità compensativa calcolata, per gli interventi di cui al paragrafo 3, sottomisura 2.1.2, lettere b) e c), in base:
 - le perdite di reddito subite;
 - i costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di metodi idroambientali
 - la necessità di fornire sostegno finanziario per la realizzazione del progetto;
 - gli svantaggi specifici o i costi di investimento per le unità situate all'interno o in vicinanza di zone Natura 2000 in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Per gli interventi di cui al paragrafo 3, sottomisura 2.1.2, lettera a), l'indennità compensativa viene calcolata in base ai costi sostenuti relativi a: - consulenza per l'elaborazione iniziale del sistema, - analisi ambientale da parte di un consulente indipendente, - controllo da parte del verificatore indipendente e accreditato, - spese di registrazione.

Gli investimenti materiali correlati all'attuazione dell'EMAS possono essere, altresì, finanziati con la sottomisura 2.1.1 del presente bando.

L'intensità dell'aiuto concesso per la sottomisura 2.1.3 è pari:

- al 100% come indennità compensativa calcolata rispetto al danno economico subito e valutato in sede di accertamento e sui dati contabili dell'azienda dei tre anni precedenti.

Gli elementi tecnico – economici rispetto ai quali valutare la perdita economica sono i seguenti:

- perdite effettive degli animali allevati nel caso di periodi di sospensione estremamente lunghi;
- valore commerciale inferiore dei molluschi, a causa delle loro dimensioni non confacenti alle richieste di mercato;
- prezzi di mercato più bassi al momento della ripresa della raccolta, in funzione della comprovata stagionalità dei consumi;
- perdite finanziarie in relazione ai costi fissi di esercizio sostenuti durante il periodo di interruzione della raccolta.

L'intensità dell'aiuto concesso per la sottomisura 2.1.4 è pari:

- al 100% del costo del piano di eradicazione approvato dalla Commissione Europea.

10. Spesa ammissibile

La spesa massima ammissibile per la realizzazione dei progetti varia in base alla sottomisura d'intervento ed è indicata nella seguente tabella:

Sottomisura	Tipologia di intervento	Spesa massima ammissibile
Sottomisura 2.1.1.	Costruzione ex-novo e/o ampliamento, armamento e ammodernamento di impianti di produzione in mare, in terra ferma e avannotterie	€ 3.000.000
Sottomisura 2.1.2.	Misure idroambientali: Concessione di indennità	€ 240.000

	compensativa per l'uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e a migliorare l'ambiente e preservare la natura.	
Sottomisura 2.1.3	Misure sanitarie: Indennità compensative ai molluscoltori per l'arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati	€ 240.000
Sottomisura 2.1.4	Misure veterinarie: Contribuire a finanziare il controllo e l'eliminazione delle malattie in acquacoltura ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario .	€ 240.000

L'ammissibilità della spesa di cui al presente bando fa riferimento al documento predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, concernente "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Fondo Europeo Pesca".

La spesa massima ammissibile riportata nella tabella è comprensiva delle spese generali. Nell'ambito di tale tetto di spesa, le spese generali, riferite alla progettazione, direzione dei lavori, indagini preliminari, spese bancarie per la tenuta del conto corrente dedicato, le spese per garanzie fidejussorie, pubblicità e collaudo, potranno essere riconosciute fino al 12% dell'importo delle spese ammesse per gli investimenti e/o fino al 7% per l'acquisto dei beni durevoli (macchine, attrezzature, software, ecc.). Le spese generali sono fissate al 5% per le sottomisura 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4. In sede di liquidazione del saldo del contributo dovuto, il costo relativo al pagamento delle parcelle professionali potrà essere riconosciuto solo a seguito dell'esibizione di copia conforme del modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute d'acconto.

❖ Sottomisura 2.1.1

- Nel caso di investimenti il cui costo è pari o superiore ai massimali di spesa previsti all'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs n. 163/06, così come modificato dal d.lgs n. 113/07 le procedure per

l'appalto dei lavori e l'affidamento dei servizi connessi devono seguire le regole dell'evidenza pubblica.

- Opere edili a misura:

Per la determinazione dell'importo dei lavori si applica il Prezzario Regionale per le opere pubbliche vigente in Campania al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento. Nel caso di categorie di lavori non riportate nel predetto prezzario ed indicate nel computo metrico con la dicitura "Nuovi Prezzi", per un ammontare comunque non superiore al 10% dell'importo dei lavori, va circostanziata la scelta e redatta apposita analisi del prezzo rifacendosi, comunque, al medesimo prezzario regionale per le opere pubbliche allegando la verifica di congruità a firma del progettista.

- Forniture di beni materiali:

Per la determinazione dell'importo delle forniture si ricorre ad adeguate indagini di mercato su listini prezzi depositati presso la CCIAA. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o ipoteche.

Si può ricorrere alla procedura negoziata nei casi previsti dagli artt. 56 e 57 del d.lgs 163/06 così come modificato dal d.lgs 113/07. In tali casi il tecnico progettista predisponde una specifica relazione tecnica giustificativa nonché una dichiarazione, resa ai sensi di legge, nella quale si attestano le motivazioni di tali scelte.

- Nel caso di investimenti il cui costo è inferiore ai massimali di spesa previsti all'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs 163/06, così come modificato dal d.lgs 113/07 le procedure per l'appalto dei lavori e l'affidamento dei servizi connessi non devono seguire le regole dell'evidenza pubblica.

- Opere edili a misura:

Per la determinazione dell'importo dei lavori si applica il Prezzario Regionale per le opere pubbliche vigente in Campania al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento. Nel caso di categorie di lavori non riportate nel predetto prezzario ed indicate nel computo metrico con la dicitura "Nuovi Prezzi", per un ammontare comunque non superiore al 10% dell'importo dei lavori, va circostanziata la scelta e redatta apposita analisi del prezzo rifacendosi, comunque, al medesimo prezzario regionale per le opere pubbliche allegando la verifica di congruità a firma del progettista.

- Forniture di beni materiali:

Al fine di determinare la spesa ammissibile all'aiuto ed il fornitore dovranno essere presentati almeno tre preventivi di spesa prodotti da altrettante ditte in concorrenza emessi da non più di tre mesi antecedenti alla data di presentazione dell'istanza con espressa indicazione dei tempi di consegna dei beni offerti. I preventivi dovranno necessariamente riportare, pena la loro inaccettabilità, la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice, potenza, modello e caratteristiche principali). La scelta di quello più idoneo sarà effettuata sulla base di parametri tecnico-economici e formerà oggetto di apposita relazione redatta e sottoscritta dal tecnico progettista. In tale relazione, inoltre, il tecnico progettista o un tecnico qualificato attesta anche la congruità del costo indicato nel preventivo prescelto laddove esso non riporti l'attestazione della competente CCIAA in ordine al deposito del relativo listino prezzi. L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la possibilità di chiedere il parere di congruità all'Ufficio del Territorio. Nel caso in cui il preventivo prescelto riporti un costo della fornitura più alto rispetto a quelli di raffronto, l'Amministrazione ammetterà la ditta fornitrice prescelta imputando, però, il costo più basso tra i preventivi prodotti.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, il tecnico progettista predispone una specifica relazione tecnica giustificativa nonché una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa, nella quale si attesta l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni proposti a finanziamento. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o ipoteche.

In ogni caso le offerte (preventivi o computi metrici) dovranno indicare:

- la ragione sociale della ditta venditrice/fornitrice, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA, partita IVA e il nominativo del rappresentante legale;
- il luogo ed il responsabile della tenuta della documentazione contabile;
- espressa dichiarazione di assenza di parentela o partecipazione fra la ditta venditrice/fornitrice con il richiedente e estraneità di questi nella conduzione dell'impresa proponente l'offerta.

- I servizi di progettazione e coordinamento vanno affidati nel caso di importo pari o superiore a € 100.000,00= attraverso procedure di evidenza pubblica ai sensi del d.lgs 163/06 art. 91 comma 1 così come modificato dal d. lgs 113/07.

L'affidamento degli incarichi di progettazione e coordinamento di importo inferiore a € 100.000,00= avverrà, ai sensi dell'art. 91 comma 2 del d.lgs 163/06, così come modificato dal d.lgs 113/07, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. In ogni caso la selezione dovrà, tra l'altro, essere fondata sulla valutazione comparata di titoli, competenza professionale e curriculum relativi a più candidati, e dovrà essere adeguatamente motivata.

Ai sensi dell'art. 125 comma 11 del d.lgs 163/06 così come modificato dal d.lgs 113/07, i servizi connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento, per importi inferiori a € 20.000, possono essere affidati direttamente.

Nel caso di progetti in cui coesistano discipline differenti, la progettazione, la direzione dei lavori e l'eventuale collaudo dovranno essere effettuati da professionisti, o loro associazioni multidisciplinari che possiedano tutte le necessarie competenze.

❖ **Sottomisura 2.1.2**

- Partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Per gli interventi di cui al paragrafo 3, sottomisura 2.1.2, lettera a), può essere riconosciuta l'indennità compensativa per la copertura dei costi sostenuti di consulenza per l'elaborazione iniziale del sistema, l'analisi ambientale da parte di un consulente indipendente, il controllo da parte del verificatore indipendente e le spese di registrazione.

- Adesione alle norme dell'acquacoltura biologica

Nel caso in cui l'azienda aderisce alle norme dell'acquacoltura biologica, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, può essere riconosciuto un sostegno transitorio per la conversione dalla produzione convenzionale a quella biologica per un periodo massimo di due anni. Tale sostegno transitorio è riconosciuto come indennità compensativa forfetaria calcolata solo una volta all'inizio dell'operazione per l'intero periodo di attuazione della stessa e versata in una somma unica.

- Imprese ricadenti in zone di Natura 2000

Il sostegno per le imprese, che devono rispettare restrizioni o prescrizioni imposte dalla normativa e specifiche per il fatto di essere situate all'interno o in prossimità di una zona Natura 2000, può essere concesso, per un

periodo massimo di due anni dalla data della decisione che istituisce la zona Natura 2000. Tale sostegno è riconosciuto, limitatamente alle unità di acquacoltura preesistenti, come indennità compensativa forfetaria calcolata solo una volta all'inizio dell'operazione per l'intero periodo di attuazione della stessa e versata in una somma unica.

❖ **Sottomisura 2.1.3**

Per tutto il periodo di programmazione 2007/2013 il pagamento è limitato all'importo corrispondente al massimo a dodici mesi di sospensione.

❖ **Sottomisura 2.1.4**

Per assicurare la lotta alle malattie esotiche, ogni Stato membro deve elaborare (articolo 47 della direttiva 2006/88/CE) un programma d'intervento specificando le misure nazionali necessarie per garantire un elevato livello di sensibilizzazione e di preparazione alla malattia. Gli Stati membri sottopongono il programma d'intervento all'approvazione della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE. Il programma d'intervento è attuato in caso di insorgenza di una delle malattie esotiche elencate all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio; quando è cofinanziato dal FEP si applicano le procedure di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e agli articoli 4 e 5 della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

Per assicurare la lotta alle malattie non esotiche elencate nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, lo Stato membro può elaborare un programma di eradicazione (articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE). Lo Stato membro sottopone il programma di eradicazione ad approvazione alla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE. I programmi di eradicazione cofinanziati dal FEP saranno attuati conformemente all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

- Non sono ammissibili alle agevolazioni previste dalla misura:
 - l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - gli interessi passivi, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1198/2006, art. 56, paragrafo 8, dove viene indicato che il contributo del Fep, può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto;
 - i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) nel caso di acquisto con leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature compresi i programmi informatici;
 - investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute

- dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- i contributi in natura;
 - spese relative ad opere in sub-appalto;
 - materiale usato compreso il montaggio;
 - interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
 - materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziarie;
 - spese di alloggio;
 - spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
 - acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
 - opere di abbellimento e spazi verdi;
 - tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
 - canoni delle concessioni demaniali;
 - spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
 - acquisto di materiale non durevole (casce per pesce, vestiti, ecc...);
 - l'acquisto di riproduttori e novellame delle specie da allevare;
 - tutte le spese che a vario titolo possono rientrare nell'esercizio dell'impresa;
 - le attività di sorveglianza volte a dimostrare l'indennità da una malattia per ottenere il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da malattia, né costi fissi dei servizi veterinari ufficiali.

Gli investimenti devono essere conformi alle disposizioni urbanistiche vigenti anche in ordine alla realizzazione degli investimenti strutturali che prevedano l'eliminazione di eventuali barriere architettoniche. Inoltre, la realizzazione degli interventi strutturali deve prevedere la riduzione dell'impatto paesaggistico ed ambientale o interventi rivolti alla cura e al miglioramento dell'ambiente anche attraverso l'adozione di soluzioni tese al risparmio idrico e/o energetico, o all'impiego di fonti di energia alternativa e/o rinnovabile in misura complessivamente non inferiore al 10% della spesa ammessa prevista per la realizzazione delle opere edili.

Nel corso della programmazione FEP 2007-2013, il limite di spesa massima raggiungibile per ciascuna iniziativa non potrà superare i limiti sopraindicati per tipologia di investimento. In detti limiti l'impresa può richiedere il finanziamento di più progetti d'investimento; tuttavia le istanze che seguono la prima dovranno essere presentate solo a seguito dell'avvenuto accertamento tecnico – amministrativo finale e formale

proposta di liquidazione del saldo del progetto d'investimento precedentemente già ammesso ai benefici.

11. Scheda tecnica per categorie di opere

❖ Sottomisura 2.1.1

Nel limite della spesa massima indicata sono ammesse a finanziamento le seguenti opere:

CATEGORIE DI OPERE	Unità di misura	Spesa max ammissibile
A.Opere :		
Costruzione ex novo, adeguamento, ammodernamento o ampliamento di impianti di allevamento in mare esistenti comprensive di attrezzature ed impianti	Per le opere edili si applica il Prezzario Regionale per le opere pubbliche vigente in Campania al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento. Nel caso di categorie di lavori non riportate nel predetto prezzario ed indicate nel computo metrico con la dicitura "Nuovi Prezzi", per un ammontare comunque non superiore al 10% dell'importo dei lavori, va circostanziata la scelta e redatta apposita analisi del prezzo rifacendosi, comunque, al medesimo prezzario regionale per le opere pubbliche allegando la verifica di congruità a firma del progettista. Nel caso di acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità delle operazioni previste, gli stessi non devono essere stati già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura e non devono aver usufruito di finanziamenti pubblici nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda	€ 3.000.000
Costruzione ex novo, adeguamento, ammodernamento o ampliamento di impianti di allevamento in terra ferma esistenti o avannotterie ⁶		€ 1.500.000
Costruzione ex novo adeguamento, ammodernamento o ampliamento di strutture per il commercio al dettaglio in azienda ⁷ comprensive di attrezzature ed impianti		€ 500.000
B.Attrezzature e macchinari		€ 1.500.000
macchine ed attrezzature da laboratorio	Almeno tre preventivi analitici prodotti da altrettante ditte	

⁶ Non sono ammessi investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del **25%**, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non sono considerati investimenti di sostituzione, quelli che :

- comportino un risparmio energetico o un migliore protezione dell'ambiente;
- riguardino la sostituzione di una macchina o un'attrezzatura di almeno 10 anni di età con una di pari funzioni ma di recente produzione. Per "recente produzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti al momento della presentazione della domanda.

⁷ Per "commercio al dettaglio in azienda" si intende un punto di vendita situato all'interno dell'allevamento ittico in cui il pesce prodotto sul posto è venduto direttamente dall'allevatore ai consumatori.

<p>-Vasche di allevamento , raccoglitori di uova, filtri meccanici chimici e biologici, sistema di termocondizionamento dell'acqua, attrezzature per la sterilizzazione , strutture per la produzione di alimenti larvali e distribuzione di mangimi, tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasportatori, celle frigo, vasche per la pulizia e disinfestazione degli utensili, areatori, etichettatrici, ecc...</p> <p>-Hardware e software commisurate alle esigenze produttive dell'impresa e necessari anche per l'applicazione di tecnologie tese al risparmio energetico</p> <p>-attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;</p> <p>-_acquisto di impianti che utilizzano altre fonti energetiche rinnovabili o che siano utili a contenere i consumi energetici (solare, eolica, geotermica, idraulica e da biomasse di origine vegetale)</p>	<p>specializzate in concorrenza.</p> <p>Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, il tecnico progettista predispone una specifica relazione tecnica giustificativa nonché una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa, nella quale si attesta l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni proposti a finanziamento I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o ipoteche</p>	
C. Impianti		€ 1.500.000
<p>-Impianti per la distribuzione dell'energia elettrica , dell'acqua, per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti, per il riciclaggio dei sottoprodotti, per la riduzione delle emissioni di sostanze gassose dannose, per la climatizzazione delle vasche di depurazione ecc...</p> <p>-installazione e posa in opera di impianti che utilizzano altre fonti energetiche rinnovabili o che siano utili a contenere i consumi energetici (solare, eolica,</p>		

geotermica, idraulica e da biomasse di origine vegetale)		
D.Mezzi mobili		
-mezzi mobili necessari al ciclo di produzione o al trasporto delle produzioni dalle aziende purché dimensionati all'effettiva produzione e dedicati esclusivamente a questi scopi		
-imbarcazione ⁸ asservita agli impianti esclusivamente attrezzata con macchinari per la gestione e la raccolta del prodotto all'interno dell'impianto		
E.Acquisto terreno		€ 500.000
Acquisto terreno per la realizzazione dell'iniziativa	Verifica di congruità da tecnico abilitato	Massimo il 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata. La somma della spesa per l'acquisto del terreno e per la realizzazione dell'impianto non potrà comunque superare la spesa massima ammissibile di cui al paragrafo 10

❖ Sottomisura 2.1.2

Nel limite della spesa massima indicata sono ammesse a finanziamento le seguenti opere:

CATEGORIA DI OPERE	Unità di misura	Spesa max ammissibile
Partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)	Iniziativa	€ 240.000
Adesione alle norme dell'acquacoltura biologica, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991	Anno	€ 120.000
Imprese, che devono rispettare restrizioni o prescrizioni imposte dalla normativa e specifiche per il fatto di essere situate all'interno o in prossimità di	Anno	€ 120.000

⁸ dotata di licenza per la classe IV del registro delle imbarcazioni.

una zona Natura 2000	
----------------------	--

❖ Sottomisura 2.1.3

Nel limite della spesa massima indicata sono ammesse a finanziamento le seguenti opere:

CATEGORIA DI OPERE	Unità di misura	Spesa max ammissibile
Arresto temporaneo della raccolta dei molluschi allevati	mese	€ 20.000

❖ Sottomisura 2.1.4

Nel limite della spesa massima indicata sono ammesse a finanziamento le seguenti opere:

CATEGORIA DI OPERE	Unità di misura	Spesa max ammissibile
Realizzazione di programmi di eradicazione	Iniziativa	€ 240.000

I programmi di eradicazione cofinanziati dal FEP saranno attuati conformemente all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

Fermo restando il tetto di spesa ammessa in sede istruttoria e ad eccezione delle spese generali che non possono superare l'importo complessivo assentito è consentita la variazione fra le categorie di opere nella misura del 30% della spesa massima ammissibile se adeguatamente motivata.

I cambi di preventivo, purchè sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede istruttoria, non sono considerate varianti al progetto originario. In ogni caso dovranno essere motivate e giustificate per cause assolutamente imprevedibili e indipendenti dalla volontà del beneficiario e comunicate al Soggetto Attuatore.

12. Criteri di selezione dei progetti

I progetti di investimento, intesi ad ottenere le agevolazioni di cui alla presente misura, saranno sottoposti a preventiva verifica di ricevibilità. Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili dalla normativa di riferimento, esse vengono archiviate. Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio fuori termine;
- l'invio con modalità diverse da quelle tassativamente indicate nella normativa di riferimento;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

Una volta verificati i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità, il progetto d'investimento sarà valutato rispetto ai criteri previsti ai punti e) e f) del documento MiPAF "criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti":

- conformità dell'operazione alle tipologie di intervento ammesse; nel caso di investimenti riguardanti il tonno rosso, il richiedente deve detenere quote tonno adeguate all'impianto che si vuole realizzare. Sono altresì vietati investimenti riguardanti allevamenti di anguille.
- completezza della documentazione indicata nel bando di misura, come essenziale ai fini dell'ammissibilità (Progetto esecutivo).

I progetti che hanno superato positivamente la precedente fase di valutazione saranno selezionati, sulla base dei parametri riportati nelle tabelle che seguono:

❖ **Sottomisura 2.1.1**

Programma pesca e acquacoltura Regione Campania 2007-2013 - Interventi cofinanziati dal FEP				
Asse prioritario II				
Misura 2.1.1: Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (Artt.28-29 Reg CE 1198/06)				
PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI FATTORI DI VALUTAZIONE				
FATTORI DI VALUTAZIONE		PARAMETRI DI VALUTAZIONE		
Descrizione	Peso	Indicazione	Valore	PUNTEGGIO
	A		B	C = AxB
Progetti presentati dalle micro e piccole imprese	10	SI = 1 NO = 0		
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento	5	SI = 1 NO = 0		
Integrazione verticale delle attività di allevamento (numero di attività svolte all'interno della filiera)	25	2 = 0,3 3 = 0,6 4 = 1		
Allevamenti di nuove specie con buone prospettive di mercato (numero di nuove specie)	5	1 = 1 2 = 3 3 = 5		
Costo degli interventi (Ci) volti al miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori sul costo totale dell'intervento	15	Ci/Cs =		
Investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura	20	SI = 1 NO = 0		
Progetti che prevedono l'utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura (allevamenti off-shore o impianti in mare aperto o impianti con ricircolo idrico)	20	SI = 1		
		NO = 0		
TOTALE	100			

❖ **Sottomisura 2.1.2**

Programma pesca e acquacoltura Regione Campania 2007-2013 - Interventi cofinanziati dal FEP				
Asse prioritario II				
Misura 2.1.2: Misure idroambientali (Art.30 Reg CE 1198/06)				
PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI FATTORI DI VALUTAZIONE				
FATTORI DI VALUTAZIONE		PARAMETRI DI VALUTAZIONE		
Descrizione	Peso	Indicazione	Valore	PUNTEGGIO
	A		B	C = AxB
Impianti situati all'interno o in vicinanza di zone Natura 2000 (preesistenti alla data di decisione istituyente le zone Natura 2000)	35	SI= 1		
		NO= 0		
Impianti soggetti a specifici vincoli in quanto inseriti in aree SIC e ZPS	25	SI= 1		
		NO= 0		
Impianti soggetti a pratiche di acquacoltura biologica	40	SI= 1		
		NO= 0		
TOTALE	100			

❖ **Sottomisura 2.1.3**

Non vengono individuati criteri di selezione, in quanto trattasi di situazioni specifiche dove non sussiste concorrenza tra le operazioni ammissibili

❖ **Sottomisura 2.1.4**

I criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei programmi di eradicazione o delle misure di lotta approvati dalla Commissione Europea.

Il punteggio derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile al progetto sarà pari al prodotto tra il "peso" dello stesso parametro e coefficienti adimensionali il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.

Il punteggio totale assegnato a ciascun progetto ai fini della predisposizione della graduatoria di merito sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati allo stesso per ognuno dei parametri di valutazione considerati, fino ad un massimo di 100 punti.

Le iniziative selezionate saranno ammesse a finanziamento secondo l'ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Prima dell'emissione del provvedimento di concessione sarà effettuata una verifica tecnica preliminare "in loco" per i progetti utilmente classificati al fine di constatare la rispondenza del progetto e dei benefici attesi a quanto constatato sul posto.

L'istanza sarà considerata non finanziabile in caso di verifica negativa.

In caso di parità di punteggio sarà finanziato il progetto la cui previsione di spesa risulta più bassa, in caso di ulteriore parità, all'istanza pervenuta prima.

□ Le graduatorie redatte sono approvate con apposito atto ufficiale e saranno pubblicate sul sito della Regione Campania all'indirizzo www.sito.regione.campania.it/agricoltura/pesca/fep.html

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti ammessi sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria. In fase di verifica finale, l'Amministrazione concedente dovrà controllare il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

13. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti destinatari degli interventi che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie previste nell'ambito del Fondo Europeo Pesca dovranno presentare al Soggetto Attuatore territorialmente competente la seguente documentazione:

- istanza di finanziamento presentata e sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- formulario di presentazione del progetto d'investimento, che riporterà anche l'elenco dei documenti presentati e/o dei titoli dichiarati;
- progetto di investimento esecutivo e cantierabile, redatto, ai sensi del comma 5, dell'art.93 del d.lgs 163/06 così come modificato dal d.lgs 113/07, datato e firmato in ogni sua parte dal tecnico progettista abilitato, corredata da tutte le autorizzazioni amministrative occorrenti;
- documentazione amministrativa.

L'istanza di finanziamento ed il formulario una volta compilati elettronicamente nelle pagine WEB disponibili sull'applicativo informatico all'uopo predisposto, dovranno essere inviati telematicamente, così come indicato nelle disposizioni generali. L'Amministrazione provvederà a ritrasmettere l'istanza di finanziamento ed il formulario che dovranno così essere stampati, datati e firmati in ogni loro pagina e sottoscritti sia dal richiedente, che dal tecnico progettista.

La documentazione dovrà essere contenuta in un plico chiuso riportante sul frontespizio la dizione "FEP Campania – misura 2.1" e sul retro il nominativo e il recapito postale del richiedente.

La documentazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le informazioni fornite nel formulario hanno valenza di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il progetto d'investimento e la documentazione amministrativa da presentare sono riportati nell'allegato 1 distinti per ciascuna misura e contrassegnati con la lettera "X" .

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati, in particolare, tra l'altro, dovranno essere sempre ben specificati le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.

Tutti i progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo subiranno il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso,
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge,
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie,
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEP Campania.

Attesa l'esigenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di ridurre il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte della CE, non è ammessa l'integrazione degli atti.

14. Presentazione delle istanze di finanziamento

Modalità e tempi per la presentazione dei progetti sono definiti nelle disposizioni generali dei bandi.

15. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

a) Tempi di esecuzione

❖ Sottomisura 2.1.1

Il programma di investimenti dovrà iniziare entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento ed il beneficiario è tenuto a darne comunicazione alla Provincia competente per territorio. Detta comunicazione dovrà essere corredata da:

- copia di inizio lavori comunicata ad altri Enti laddove previsto per legge ovvero comunicazione di avvio procedure di gara per l'affidamento dei lavori e delle forniture;
- copia delle conferme d'ordine delle forniture ammesse a preventivo;

- le generalità del Direttore dei Lavori (nome, cognome, codice fiscale, titolo professionale, recapito postale e telefonico) con allegata fotocopia del relativo documento di riconoscimento.

Entro 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione di avvio dei lavori o degli acquisti, pena la revoca dei benefici concessi, il beneficiario è obbligato a realizzare almeno il 30% dell'investimento ammesso a finanziamento. L'investimento deve concludersi entro il termine fissato nel cronoprogramma e comunque non oltre 20 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione ovvero 12 mesi se riguarda solo l'acquisto di attrezzature.

❖ **Sottomisura 2.1.2**

Le domande di indennità compensativa per la partecipazione dell'impresa al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o per l'adesione ad un protocollo di produzione biologica di prodotti ittici riconosciuto/accettato dal MiPAF e certificato da un organismo accreditato, dovranno essere successiva alla richiesta di partecipazione dell'impresa.

Le domande di indennità compensative per la realizzazione di impianti di acquacoltura sostenibile per le imprese ricadenti in zone Natura 2000 dovranno essere successiva alla realizzazione dell'impianto. Esse dovranno essere accompagnate dalla relazione tecnico-economica di cui all'allegato 1.

❖ **Sottomisura 2.1.3.**

Le domande dovranno essere successive al provvedimento dell'Autorità Sanitaria competente che rilevi la presenza di plancton tossico o di plancton contenente biotossine in concentrazione tale da rendere il consumo del prodotto fresco pericoloso per la salute umana.

❖ **Sottomisura 2.1.4**

Le domande dovranno essere presentate alla Provincia competente per territorio entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione del programma di eradicazione e delle misure di lotta alle malattie in acquacoltura.

b) Modalità di esecuzione

Anticipazioni e pagamenti per stati di avanzamento

❖ **Sottomisura 2.1.1**

Su domanda della impresa beneficiaria potrà essere corrisposta, a titolo di acconto, un'anticipazione pari al 35% del contributo concesso, previa

presentazione di garanzia fidujssoria di durata pari a quella dell'investimento, e dell'importo dell'anticipazione aumentato dell' ulteriore 10%, rilasciata da un Istituto Bancario o da Impresa di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzione di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982 n. 348 il cui elenco è pubblicato sul sito www.isvap.it o da Società di intermediazione individuata dall'articolo 107 del d.lgs 385/93 (secondo il modello che verrà allegato al decreto di concessione).

Le somme liquidate a titolo di acconto dovranno essere spese per la realizzazione del progetto entro sei mesi dalla data del provvedimento di liquidazione.

Successive liquidazioni potranno essere erogate per stati di avanzamento dei lavori che non potranno essere inferiori al 40% del costo totale dell'intervento ammesso.

Le domande per ulteriori pagamenti, da verificare anche con visite sopralluogo, pena la loro inaccettabilità, dovranno essere presentate all'attuatore della misura, esclusivamente a mezzo di raccomandata A/R, complete della seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico delle spese sostenute;
- fatture originali debitamente quietanzate o fotocopia delle stesse con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato ed il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura. Nel caso in cui al bene oggetto della fornitura non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire una numerazione progressiva;
- certificato della CCIAA o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare;
- estratto del conto corrente dedicato all'investimento dal quale si evinca che il beneficiario abbia concorso alla realizzazione fisica e finanziaria dell'investimento anche con la quota finanziaria di propria competenza proporzionale all'anticipazione ricevuta;
- computo metrico di quanto realizzato e per il quale si richiede la liquidazione.

All'impresa beneficiaria non potranno essere liquidati, per anticipazioni e/o stati di avanzamento lavori, importi superiori all'80% del contributo concesso.

Come precisato nelle disposizioni generali le spese sostenute, pena la loro inammissibilità a finanziamento, dovranno essere comprovate

esclusivamente da bonifici bancari o postali o assegni circolari non trasferibili, emessi a valere sul conto corrente dedicato (bancario o postale) appositamente acceso per la realizzazione del progetto finanziato.

❖ **Sottomisura 2.1.2**

Le indennità compensative saranno corrisposte in una o due rate

❖ **Sottomisure 2.1.3 e 2.1.4**

Le indennità compensative saranno corrisposte in una sola rata

Varianti

❖ **Sottomisura 2.1.1**

Nel corso della realizzazione degli investimenti è consentita la richiesta di una sola variante. Al riguardo si applicano le norme di cui all'articolo 132 del d.lgs n. 163/06 così come modificato dal d.lgs 113/07.

La variante dovrà essere richiesta e formalmente motivata, essere munita di approvazioni, pareri ed autorizzazioni integrative eventualmente necessari, e prima della realizzazione deve essere autorizzata dall'Amministrazione concedente.

Anche nei casi contemplati al comma 3 del citato articolo del codice degli appalti ne deve essere data comunicazione al soggetto attuatore.

La variante, non deve determinare variazioni in diminuzione nei punteggi attribuiti per l'elaborazione delle graduatorie di ammissibilità, non deve superare il limite degli investimenti precedentemente determinati e non deve oltrepassare il termine temporale massimo per la realizzazione degli investimenti (20 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione ovvero 12 mesi se riguarda solo l'acquisto di attrezzature).

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare la soglia del 50% di realizzazione.

In assenza della preventiva approvazione dell'Ente competente per la concessione del contributo, le opere realizzate in difformità dal progetto potranno comportare il mancato riconoscimento delle spese sostenute e, nel caso di modifiche sostanziali tali da stravolgere l'impianto progettuale, sarà disposta l'immediata revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme già erogate.

Sospensioni e Proroghe

❖ **Sottomisura 2.1.1**

Eventuali sospensioni dei lavori non sono ammissibili se non per cause tecniche o di forza maggiore o per impedimenti obiettivi, e vanno gestite secondo la previsione dell'art. 133 del D.P.R. n.554/99. La sospensione non potrà superare un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori e comunque non più di sei mesi complessivi.

Il legale rappresentante comunicherà sospensioni e riprese all'Ente competente per la concessione del contributo, allegando copia dei verbali.

Il beneficiario, potrà inoltre richiedere una sola proroga dei termini per un periodo non superiore alla metà della durata dei lavori in progetto (desumibile dal cronogramma di progetto) il cui nuovo termine dovrà essere comunque compreso nel limite temporale massimo del cronogramma di misura. Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore. La proroga dovrà essere richiesta non oltre i 15 giorni dall'accertamento delle cause di ritardo, e formalmente motivata dal legale rappresentante e accompagnata da dettagliata relazione sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese dai beneficiari per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti. La richiesta sarà formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente. In caso di inosservanza dell'impegno dei tempi previsti sarà attivata una penalità con una riduzione del contributo concesso pari allo 0,02% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 100 giorni.

E' consentito rinunciare ai finanziamenti concessi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario se opportunamente giustificati. Rinunce ai finanziamenti per altri motivi, ovvero per motivi personali o non ritenuti sufficientemente giustificati, comporteranno per il beneficiario l'impossibilità di presentare nuova istanza di contributo prima di 18 mesi dalla data di comunicazione a mezzo di raccomandata A/R della rinuncia stessa.

Sulle somme liquidate in acconto e restituite dagli interessati per rinuncia al finanziamento sono dovuti gli interessi (tasso di riferimento).

Accertamenti tecnico amministrativi finali

❖ **Sottomisura 2.1.1**

Entro il termine indicato nel cronoprogramma, ovvero entro le scadenze fissate da eventuali procedimenti di proroga, andrà richiesto all'attuatore della misura, a mezzo invio di raccomandata A.R., l'accertamento/sopralluogo per verificare l'attuazione del progetto di investimento finanziato. La richiesta potrà ritenersi valida solo se completa di tutti i documenti e le dichiarazioni necessarie ed indicate nella comunicazione di riconoscimento del finanziamento.

La richiesta di accertamento tecnico-amministrativo, tra l'altro, dovrà riportare analiticamente:

- gli obiettivi di progetto previsti e conseguiti;
- le fasi e le modalità di esecuzione dell'intervento;
- l'elenco e la copia delle autorizzazioni, pareri, concessioni, ecc. previste per legge;
- le quantità di opere realizzate e le relative operazioni di verifica;
- l'elenco delle forniture acquisite ed i controlli per la verifica della rispondenza ai requisiti di progetto;
- la misura delle superfici oggetto d'intervento;
- lo schema di confronto tra le voci del computo metrico di progetto (o eventuale variante) e quanto realizzato e/o acquisito;
- i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita;
- la perizia asseverata del tecnico incaricato attestante l'avvenuta misurazione delle aree e dello stato dei luoghi con strumenti di precisione nonché l'avvenuto rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e la verifica dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori che hanno realizzato gli interventi e la quantificazione ex post dell'elenco di indicatori di cui all'allegato 4 del presente bando.

In assenza di formale e valida richiesta di accertamento tecnico amministrativo finale prodotta dal beneficiario nei 30 giorni successivi ai termini assegnati per la realizzazione del progetto, si procederà alla revoca del finanziamento concesso ed al recupero delle somme eventualmente liquidate per acconto e/o per liquidazioni finali per stati di avanzamento.

Nei casi in cui il tecnico accertatore, sulla base delle verifiche, richieda documentazione accessoria non indicata fra quella riportata nel decreto di concessione e pertanto non esibita in uno con la richiesta di accertamento, ovvero non resa disponibile per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario, questa dovrà essere prodotta dall'interessato con ogni sollecitudine e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni. Decorso inutilmente tale limite il tecnico accertatore potrà escludere nella propria proposta di liquidazione le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per i quali la documentazione in questione sia stata richiesta e ritenuta necessaria. Nei casi in cui la documentazione non resa disponibile costituisca condizione necessaria per la legittimità stessa del contributo pubblico verrà adottato provvedimento di revoca dei benefici riconosciuti.

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo spettante, indipendentemente dalle epoche di richiesta delle verifiche e di svolgimento dei controlli, che comunque andranno espletati con ogni urgenza, possono essere considerate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'investimento fino al limite indicato nel provvedimento di concessione dei benefici e nella

causale di ciascun pagamento devono essere indicati gli estremi della/e fatture di volta in volta pagate ed i relativi importi.

L'ammissibilità degli investimenti realizzati e delle relative spese accertate è subordinata al riscontro della realizzazione delle opere e/o reale funzionamento di macchine, attrezzature e impianti e il conseguimento di ogni eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo utilizzo (registrazione o riconoscimento sanitario, certificato vigili del fuoco, agibilità, autorizzazione allo scarico delle acque reflue, contratto di smaltimento, atto unilaterale d'obbligo registrato, che in particolare per le opere edili deve avvenire presso il registro della conservatoria immobiliare, dove si impegnano a mantenere la destinazione per 5 anni dalla data dell'accertamento amministrativo), alla coerenza complessiva della documentazione amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici, assegni, liberatorie ecc...).

16. Obblighi

Il beneficiario è obbligato al rispetto delle prescrizioni e dei vincoli riportati nell'allegato 5, distinti per ciascuna misura e contrassegnati con la lettera "X".

Il decreto di concessione conterrà eventuali altri obblighi specifici della misura.

Qualora l'impresa beneficiaria contravvenga agli impegni assunti ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

17. Controlli

Controlli amministrativi in loco sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo quanto desumibile dal presente bando, integrato con le disposizioni procedurali generali dei bandi e dalle circolari attuative emanate dall'Amministrazione concedente e dal MiPAF.

18. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
- per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli.

A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute è fissato in 120 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.